



REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2006

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17/02/2010

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19/11/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30/10/2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del 7/03/2022



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

- DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Oggetto	6
2	Competenze	6
3	Responsabilità	6
4	Servizi gratuiti e a pagamento	6
5	Atti a disposizione del pubblico	7

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
6	Depositi di osservazione e camere mortuarie	7

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
7	Deposizione della salma nel feretro	8
8	Verifica e chiusura dei feretri	9
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
10	Piastrina di riconoscimento	10

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
11	Modalità del trasporto	11
12	Esercizio del servizio dei trasporti funebri	11
13	Norme generali per i trasporti	11
14	Trasferimento di salme senza funerale	12
15	Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	12
16	Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
17	Trasporti all'estero o dall'estero	13
18	Trasporti di ceneri e resti ossei	13



TITOLO II - CIMITERI CAPO I
- CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
19	Elenco cimiteri	14
20	Disposizioni generali – Vigilanza	14
1	Ammissione nel cimitero	14

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
22	Disposizioni generali	15
23	Piano cimiteriale	15

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
24	Inumazione	16
25	Cippo	17
26	Tumulazione	17
26/BIS	Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	17
27	Cremazioni	18

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
28	Esumazioni ordinarie	19
29	Avvisi di scadenza	19
30	Esumazioni straordinarie	20
31	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	20
31/BIS	Avvisi di scadenza per estumulazioni ordinarie	21
32	Raccolta dei resti ossei	21
33	Traslazioni	21
34	Legittimazione per le istanze	21
35	Disponibilità dei materiali	22

CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
36	Orario	22
37	Disciplina dell'ingresso	23
38	Divieti speciali	23
39	Riti funebri	24
40	Materiali ornamentali	24



41	Illuminazione votiva	24
----	----------------------	----

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
42	Sepulture private	24
43	Sepolcreti – Criteri di costruzione	25
44	Cappelle gentilizie	26
45	Prenotazione di loculi	26
46	Tumulazioni provvisorie	26
47	Durata delle concessioni	27
47/BIS	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua	27
48	Uso delle sepolture private	28
49	Manutenzione	29
50	Costruzione delle opere – Termini	29
50/BIS	Procedimento autorizzativo e termini	29

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
51	Revoca	30
52	Decadenza	31
53	Provvedimenti conseguenti la decadenza	31
54	Estinzioni	32

CAPO IV - CENERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
55	Cinerario comune	32
56	Dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria	32

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
57	Accesso al cimitero	34
58	Responsabilità	34
59	Recinzione aree – materiali di scavo	34



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

60	Introduzione e deposito di materiali	34
61	Orario di lavoro	35
62	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti	35
63	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	35

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
64	Funzioni – Licenza	36
65	Divieti	36

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
66	Mappa	37
67	Annotazioni in mappa	37
68	Registro delle operazioni cimiteriali	37
68/BIS	Ufficio Cimiteri e Ufficio Tecnico - Compiti	38

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
69	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	38
70	Cautele	39
71	Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	39
72	Concessioni pregresse	39
73	Sepulture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	39
74	Sanzioni	40



ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA SEPOLCRETI –
CRITERI DI COSTRUZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è predisposto in conformità alle disposizioni del DPR n. 285 del 10 settembre 1990, della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 e della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 10 del 10 gennaio 2005.
2. Oggetto del Regolamento è il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, nell'ambito del territorio comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, non espressamente attribuite ad altri organi o enti.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Settore ad eccezione di quelle attribuite al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Responsabile di Settore, che si avvale della Polizia Municipale e per i profili igienico – sanitari, dell'Azienda USL competente territorialmente.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto della presente normativa, con gli appositi Regolamenti comunali;
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei contratti;
5. Il Comune può istituire un elenco di Imprese per attività funebre accreditate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004; alle imprese funebri appartenenti a tale elenco, scelte liberamente dal cittadino per l'esecuzione della cerimonia funebre, il Comune estenderà l'esecuzione della totalità delle attività relative al servizio di necroforia, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale. Alle stesse, oltre al trasporto competeranno tutte le funzioni relative a tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione salme da campo a loculo, da loculo a loculo o da tomba privata a loculo e viceversa. Per i servizi sopra elencati i cittadini verseranno direttamente all'impresa la tariffa, nella misura stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale.
6. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel DPR 285/90, nella L.R.19/2004 e nel Regolamento in oggetto il Comune applicherà sanzioni comprese tra € 250,00 e €. 9.300,00 graduate in base all'entità della violazione."



ARTICOLO 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'impiego di mezzi o strumenti posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile o dal Codice Penale se il fatto costituisce reato.

ARTICOLO 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, espressamente classificati gratuiti dalla legge.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme nei casi contemplati dall'art. 12 comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 285/1990
 - c) il recupero e il trasporto ai locali di osservazione presso l'obitorio delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - g) la fornitura e il trasporto del feretro di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano altri enti o istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile del Servizio, sulla scorta di informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare o alla situazione economica degli interessati e tramite il servizio di assistenza sociale;
 - h) il servizio funerario e la sepoltura a persone residenti i cui familiari/congiunti non sono reperibili.
3. Nei casi di cui alle lettere g) ed h), eccetto i casi di indigenza, il Comune per le spese sostenute potrà comunque rivalersi sul patrimonio del defunto.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo Comunale.
5. In tema di concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri, immigrati e deceduti, si rimanda alle disposizioni di legge e direttive vigenti in materia.

ARTICOLO 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio competente in materia di Polizia Mortuaria sono tenuti a disposizione del pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero.
 - b) copia del presente Regolamento.
 - c) l'elenco delle esumazioni ordinarie alle quali può darsi esecuzione nel corso dell'anno.
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno e di quelle in scadenza nell'anno successivo.
 - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca.
 - f) ogni altro atto e documento il cui contenuto è ritenuto opportuno che venga portato a conoscenza degli interessati o del pubblico in genere.



CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e camere mortuarie

1. Normalmente l'osservazione delle salme delle persone decedute in abitazione, per il periodo prescritto dalle norme vigenti, è effettuata da parte dei familiari o persone conviventi del defunto nella stessa abitazione in cui è avvenuto il decesso.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione di cui all'articolo 12 del DPR 285/1990, capo 3, avvalendosi di idonei locali, ove esistenti, presso i cimiteri sul territorio, o dei locali presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Possono altresì essere trasportate al deposito di osservazione dei cimiteri le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero non dotati di depositi di osservazione oppure, a seguito di espressa richiesta dei familiari o delle persone conviventi se non è richiesto il trasporto ai servizi mortuari delle strutture ospedaliere pubbliche o private o alle strutture per il commiato di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004. Tali trasporti sono eseguiti con le cautele di cui all'articolo 17 DPR 285/1990 nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 della L.R. 19/2004, della determinazione n. 13871 del 6.10.2004 del Responsabile del Servizio sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna e secondo le modalità stabilite dal Sindaco, con applicazione delle tariffe vigenti, salvo ricorrano i casi di indigenza di cui all'articolo 4, lettera g) del presente regolamento.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio o dalla Autorità Giudiziaria o Pubblica Autorità che richiede il servizio di recupero di salma accidentata.
5. Nel deposito di osservazione di norma è vietata la permanenza dei familiari e comunque di persone estranee.
6. Nel locale dove sono tenute in osservazione le salme di persone decedute per malattie infettive – diffuse o sospette tali, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio competente dell'Ausl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13.02.1964 n. 185.
8. La sorveglianza della salma nel deposito di osservazione per il periodo prescritto, è effettuata da personale espressamente incaricato dal Comune allo svolgimento di tale funzione e comporta anch'essa, a carico dei congiunti o comunque dei richiedenti, l'applicazione della tariffa vigente per tale prestazione, salvo i casi di indigenza.
9. Per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art. 13 del DPR 285/1990, il Comune si avvale dei locali idonei presso ospedali e istituti sanitari.

CAPO III
FERETRI

ARTICOLO 7



Deposizione della salma nel feretro

1. A nessun cadavere può essere data sepoltura se non chiuso in un feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere deposti in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della Ausl detterà le necessarie prescrizioni allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

1. All’atto della chiusura del feretro, l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’applicazione di quanto previsto dalle norme in tema di trasporto, sono verificate ed eseguite direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l’esecuzione.
2. Per addetti al trasporto si intendono le imprese pubbliche o private ed i loro dipendenti che svolgono attività funebre di cui al comma 1 dell’art 13 delle L. R. 19/2004, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l’impresa ha la sede legale.
3. Gli addetti al trasporto devono altresì accertare la rispondenza del feretro al tipo di trasporto e di sepoltura cui è destinato.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e precisamente:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice etc ...)
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e non superiore ai 3 cm.
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del DPR 285/1990
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate. Per le salme provenienti da Comuni ricompresi nell’ambito del territorio regionale, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del DPR 285/1990, può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
 - b) per tumulazione:



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 285/1990
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, o per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la tipologia di sepoltura cui è destinato o la pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b). Per i trasferimenti da o per l'estero, si applicano anche le disposizioni contenute negli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore ai 25 mm. a norma dell'art.30 punti 5 e 13 del DPR 285/1990, se esso è destinato ad inumazione o cremazione
- e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso
 - il cadavere deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) qualora il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso
 - il cadavere deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
 - Per i cadaveri provenienti da Comuni ricompresi nell'ambito del territorio regionale, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990, deve essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

2. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Se necessario il Responsabile del competente servizio di igiene pubblica della Ausl, prescrive il rinnovo del feretro o il totale rivestimento con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti a seconda del tipo di sepoltura cui è destinata; se per il trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del DPR 285/1990.

6. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterne del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore - distributore.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto contenuta e le date di nascita e di morte.



2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. La piastrina di materiale refrattario deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11

Modalità del trasporto

1. Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o del cadavere dal deposito di osservazione, il trasferimento del feretro al luogo dove si svolgono eventualmente le esequie e la relativa sosta per il tempo necessario allo svolgimento del rito civile o religioso, il trasferimento al luogo della sepoltura seguendo il percorso più breve. Nel caso di partenza dall'ospedale è consentita una breve sosta presso l'abitazione del defunto.
2. Nessuna altra sosta può essere effettuata durante il percorso, salvo casi di forza maggiore. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. Di norma i trasporti funebri e le conseguenti operazioni cimiteriali non devono essere effettuati nei giorni festivi, e si procede come disposto dalle vigenti ordinanze sindacali in materia.

ARTICOLO 12

Esercizio del servizio dei trasporti funebri

1. L'esercizio del servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale è svolto da Società Private e i conseguenti costi sono a carico degli interessati.

ARTICOLO 13

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 32 del DPR 285/1990 non è obbligatorio per i trasporti da Comune a Comune nell'ambito regionale.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e deve essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto stesso e al seppellimento ed eventualmente degli altri documenti necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e la documentazione al personale incaricato presso il cimitero.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per



completare il proprio programma musicale in accordo con i familiari.

6. I Ministri dei culti, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 14

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione per il periodo prescritto o prima che tale periodo sia trascorso, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990 e della disposizioni regionale di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità pubblica, n. 13871 del 6.10.2004, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se il cadavere non è presso l'abitazione, il Responsabile del Settore può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione del defunto ove il feretro può essere trasportato poco prima dell'ora fissata qualora provenga da strutture ospedaliere o istituti di cura ecc.. . In tali casi, sentito il parere del Responsabile del competente servizio della Ausl, può anche autorizzare il trasporto del feretro all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo per speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, devono essere eseguiti in forma strettamente privata, senza corteo.

3. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc... e di trasporti di nati morti, feti, resti anatomici, ecc... devono essere eseguiti con l'impiego dei mezzi aventi le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 15

Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il medico necroscopo deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, relativamente al trasporto delle salme anche eventualmente al deposito di osservazione, al successivo trasporto del cadavere, all'effettuazione del corteo e alle estreme onoranze da rendere al defunto, ai provvedimenti necessari per le disinfezioni. Tali misure, coerenti con consolidate evidenze scientifiche, non necessariamente devono comportare anche l'osservanza di quanto disposto all'articolo 18 del DPR 285/1990.

2. Per le salme e i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il medico necroscopo dispone le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 16

Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto delle salme in cimiteri di altri Comuni è autorizzato dal Responsabile di Settore o suo delegato su domanda degli interessati.



Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione deve essere acquisito il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile. All'autorizzazione al trasporto del cadavere in altro Comune e al permesso di seppellimento, dovrà essere allegata, a cura dell'incaricato al trasporto, l'attestazione di garanzia di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

2. Dell'autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata, è dato avviso al Sindaco del Comune ove viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi qualora nel territorio di questi siano tributate onoranze.
3. Per i morti di malattie infettive – diffuse, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del DPR 285/1990.
4. Il trasporto del cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Responsabile di Settore o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto dei cadaveri provenienti da altri comuni è autorizzato dal Responsabile di Settore o suo delegato del Comune di provenienza.

ARTICOLO 17

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero trovano applicazione, a seconda che si tratti o meno di Stati aderenti, le norme di cui alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379 o gli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 nonché quanto disposto all'art. 25 del DPR 285/1990 nei casi di morti di malattie infettive – diffuse.
2. Il trasporto dei cadaveri per uno Stato estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 18

Trasporti di ceneri e resti ossei

1. Il trasporto di resti ossei o ceneri da Comune a Comune oppure da o per uno Stato estero aderente alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, è autorizzato dal Responsabile del Settore.
2. Se i suddetti trasporti sono effettuati da o per uno Stato estero non aderente alla convenzione di Berlino, devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990.
3. Le misure precauzionali di natura igienica – sanitaria, dettate per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.
4. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte o, se sconosciuti, data e luogo del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.



TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 19

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Montechiarugolo – Capoluogo
2. Basilicagoiano
3. Basilicanova
4. Monticelli Terme
5. Tortiano

2. I provvedimenti relativi alla gestione dei cimiteri competono al Responsabile di Settore competente per materia, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, come meglio specificato al successivo articolo 68/bis. Sono di competenza del Sindaco i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità.

ARTICOLO 20

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali e ossa umane e di ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990 e quelle rilasciate dal Responsabile di Settore o suo delegato, sentita la locale competente Ausl, qualora concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

2. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei cimiteri spetta al Responsabile di Settore avvalendosi per i profili di natura igienico – sanitaria della Ausl territorialmente competente che a sua volta può proporre i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità del servizio.

3. Ogni operazione cimiteriale (tumulazioni, inumazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni di feretri, urne, cassette) compete esclusivamente al Comune ed è eseguita dal personale addetto al cimitero.

ARTICOLO 21

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, l'avevano avuta in passato o erano



nate nel Comune, o che al momento del decesso erano residenti all'estero ma in vita esercitavano i loro diritti civili nel Comune di Montechiarugolo (iscritti all'A.I.R.E.)

2. L'incaricato dell'Ufficio di Stato Civile può autorizzare la sepoltura di salme anche nei casi non previsti al comma 1 quando si tratti di: coniuge o unito civilmente, parenti di 1° e 2° grado o affini fino al 1° grado del defunto.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti e seppelliti i cadavere delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura (nel senso di diritto al sepolcro), privata individuale o di famiglia.
4. Negli eventuali reparti speciali, sono ricevute le salme delle persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 3 del successivo articolo 25 del presente regolamento.

CAPO II

PIANO DI SVILUPPO CIMITERIALE

ARTICOLO 22

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto disposto dal DPR 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali o per famiglie o collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/1990.
4. Il piano di sviluppo cimiteriale, allegato al presente regolamento, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la dimensione delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato...) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 285/1990 e dal successivo articolo 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 23

Piano cimiteriale

1. Il piano cimiteriale (approvato con atto separato) è allegato al presente regolamento e individua o può individuare aree o zone da destinare a:

- a) inumazione comune decennale o inumazione dei cadaveri non completamente mineralizzati al termine del periodo di tumulazione di almeno 30 anni o del turno di rotazione ordinario decennale.
- b) sepolture private con sistema di inumazione (senza costruzione del sepolcreto), date in concessione novantanovenale per singoli feretri.
- c) costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale o per famiglie o collettività (c.d. sepolcreti)
- d) costruzione di manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (c.d. cappelle gentilizie) da parte del richiedente-concessionario dell'area stessa
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (c.d. cappelle gentilizie) costruite a cura del Comune
- f) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (c.d. cappelle gentilizie) costruite dai privati
- g) tumulazione individuali (loculi)



- h) cellette ossario
- i) ossario comune
- j) cinerario comune
- k) inumazione comune di urne cinerarie
- l) giardino delle rimembranze

2. La delimitazione delle aree sopra elencate, è riportata nelle planimetrie dei cimiteri.

3. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento di cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri o ossa di persone appartenenti a religioni diverse da quella cristiana. Le maggiori spese per la realizzazione delle opere necessarie per tali reparti speciali sono a carico delle comunità richiedenti. Anche in tali campi speciali il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove fossero richiesti periodi superiori, tali aree saranno concesse ai richiedenti, anche singolarmente, in via onerosa, per una durata comunque non superiore ai 99 anni, rinnovabile. Entro tali aree speciali, per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di fibra naturale previo parere favorevole della competente AUSL. Relativamente al trasporto funebre, tuttavia, permane l'obbligo dell'impiego della cassa di legno o della duplice cassa di legno e zinco.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre lo spostamento di arcate cimiteriali, loculi, cellette ossario o altre strutture in occasione della ristrutturazione ed ampliamento dei cimiteri comunali. I resti tumulati saranno conseguentemente ricollocati nelle nuove strutture realizzate dal Comune.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 24

Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

INUMAZIONI COMUNI

- a) Sono "comuni" le sepolture per inumazione effettuate in aree assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato all'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè di 10 anni ma nei cimiteri del Comune di Montechiarugolo l'esumazione ordinaria verrà eseguita dopo 15 anni dalla data di inumazione. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per mancata completa mineralizzazione, per un periodo di 5 anni.
- b) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, su indicazione del servizio di Polizia Mortuaria, cominciando dall'estremità di sinistra di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità
- c) il posto già occupato da un salma in seguito a esumazione o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti può venire assegnato o rioccupato da altra salma appartenente al medesimo gruppo familiare.

INUMAZIONI PRIVATE

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore ai 10 anni effettuate in aree **a ciò specificatamente destinate**, date in concessione per un periodo non superiore a 99 anni per le quali



non è richiesta la costruzione del sepolcreto di cui alla lettera b), 1° comma del precedente **articolo 23**.

ARTICOLO 25

Cippo

1. Salvo diversa soluzione prescelta dai privati e nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 3, ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta da un cippo fornito e installato dal Comune, in materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ai privati è consentita l'installazione di un cippo di marmo bianco, uguale per tutte le fosse, di cm. 30x90x3. Sulle fosse dei bambini di età inferiore ai 10 anni le misure del cippo devono essere di cm. 25x60x3. La posa in opera dei marmi è fatta a cura e a spese dei concessionari. Nelle fosse di cui ai precedenti commi possono essere inumati, in esenzione di ogni spesa, anche i feretri degli indigenti.
4. Nel caso in cui la sepoltura ed in particolare i manufatti installati da parte dei familiari, manchino di opportuna manutenzione e vengano a versare in uno stato di abbandono, Il Responsabile del Settore, previa diffida ai familiari, se reperibili, effettuata mediante lettera raccomandata, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della medesima senza che da parte loro sia stata fatta alcuna azione di manutenzione oppure trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo e alla sepoltura stessa di idoneo avviso, se i familiari risultano irreperibili, dispone per la rimozione dei manufatti trascurati. Il Comune potrà rivalersi delle spese sostenute per le suddette rimozioni e la conseguente sistemazione della sepoltura, nei confronti dei familiari divenuti reperibili o che non avevano comunque provveduto nel termine fissato dal Responsabile del Servizio nella lettera di diffida.

ARTICOLO 26

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, delle cassette di resti o delle urne cinerarie, effettuate in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt 0,70, larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.
5. In ogni avello non può essere tumulato che un cadavere, quello del soggetto menzionato nella concessione, previamente chiuso in doppia cassa, di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma del precedente art. 9. E' consentito alla persona che abbia avuto in concessione un avello, disporre dello stesso nel senso di poter tumulare un familiare improvvisamente e/o inaspettatamente deceduto (figlio/a, coniuge, genero/nuora, nipote in linea retta); tale previsione, inserita nel contratto di concessione,



qualora si realizzi, dà luogo unicamente all'adeguamento dei dati sulla procedura informatica, non necessitando di variazione al contratto. Rimane invariata la durata della concessione cimiteriale e la sua scadenza originaria.

E' consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni chiusi nelle apposite cassette di zinco o urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro, previo pagamento di apposita tariffa.

6. L'avello è ceduto con la lapide nelle zone cimiteriali di recente realizzazione. All'installazione della eventuale lapide, nelle restanti zone, dovrà provvedere il concessionario o altra persona avente titolo, a sua cura e spese. La lapide, dello spessore di 2/3 cm., dovrà essere singola per ciascun avello, contenuta nella bordatura del medesimo. Il comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi. Non sono pertanto consentiti gli elementi tendenti a dare un effetto di "unicità" a due o più avelli (es. tra gli avelli che contengono le salme di due coniugi). Le bordature dell'avello non possono essere manomesse e, a lapide installata, dovranno essere nuovamente tinteggiate con lo stesso tipo di idropittura. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, le spese di ripristino saranno a carico del concessionario.

7. Il posto già occupato da un salma in seguito a estumulazione o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, può venire assegnato o rioccupato da altra salma appartenente al medesimo gruppo familiare solo se il richiedente provvede alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento della tariffa stabilita per il tipo di sepoltura richiesta.

ARTICOLO 26/BIS

Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione o alla tumulazione di salme, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o alla Patria.

2. L'assegnazione avverrà mediante deliberazione di Giunta Comunale ed, in deroga alle norme del presente regolamento, avrà una scadenza diversa da quella decennale (per le inumazioni) o trentennale (per le tumulazioni), che verrà fissata nel provvedimento stesso; sono a carico dei famigliari le spese di tumulazione o inumazione.

ARTICOLO 27

Cremazioni

1. La cremazione dei cadaveri e dei resti mortali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, di persone decedute dopo il 10.09.1990, è consentita con l'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni di persone decedute prima del 10.09.1990, su richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile.

Qualora l'esumazione o estumulazione venga eseguita espressamente ai fini della cremazione, si può prescindere da quanto stabilito dall'art. 86 commi 2 e 3 del DPR 285/1990.

2. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

3. Per le ossa contenute in ossario comune compete al Responsabile del Settore disporre per la cremazione.



4. Il Comune di Montechiarugolo, ai fini della cremazione, si avvale degli impianti esistenti presso altri Comuni.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 28

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato all'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè di 10 anni.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 nei cimiteri di Montechiarugolo capoluogo e delle frazioni Basilicogoiano, Basilicanova, Monticelli Terme e Tortiano l'esumazione ordinaria verrà eseguita dopo 15 anni dalla data di inumazione.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, sebbene sia preferibile escludere i mesi di luglio e agosto. L'operazione di esumazione comprende anche la rimozione di tutte le essenze (piante – fiori) presenti.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore e si considerano tali quelle eseguibili trascorsi 15 anni dalla data di inumazione e quelle eseguibili trascorsi 5 anni dalla data di inumazione a seguito di un'operazione di esumazione o estumulazione in occasione delle quali non si è potuto procedere alla raccolta dei resti in quanto il cadavere non era completamente scheletrizzato.
5. L'esumazione ordinaria è gratuita qualora i resti ossei rinvenuti vengano depositati in ossario comune. Se invece vi sia, da parte di chi vi abbia interesse, richiesta di raccolta dei resti e successiva collocazione in celletta ossario o loculo, questa è soggetta al pagamento della tariffa in vigore.
6. Sono altresì a carico di coloro che avevano preventivamente espresso la volontà di raccogliere i resti ossei per depositarli in loculo o celletta ossario, le spese di inumazione, che si sia eventualmente resa indispensabile, del cadavere non completamente mineralizzato.

ARTICOLO 29

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Settore responsabile della gestione dei cimiteri autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Settore farà predisporre tabulati distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. In caso di reperibilità dei familiari il Responsabile dovrà concordare con essi, specie nel caso vi sia richiesta di raccolta dei resti, la data di esecuzione dell'operazione e la destinazione dei resti stessi, nonché provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria.
4. Nel caso i familiari non fossero reperibili, o non trovassero accordo tra loro, i resti rimarranno a disposizione per 12 mesi in urna identificata con nome e cognome del defunto. Passato anche questo periodo i resti troveranno la collocazione in ossario comune.
5. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria allo scopo di bonificare un campo comune è fissato con provvedimento da affiggere nella bacheca cimiteriale e con appositi avvisi sulla tomba, con congruo anticipo.



ARTICOLO 30

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate, può essere eseguita in qualsiasi momento prima dello scadere del termine ordinario (quindicennale come previsto al comma 2 dell'art. 28) se ordinata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta dei familiari, non oltre 8 mesi dalla data della sepoltura, previa autorizzazione del Responsabile di Settore e per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione. E' consentita la traslazione da campo a loculo.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffuse, da verificare mediante l'autorizzazione al seppellimento a suo tempo rilasciata, salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere alla competente Ausl. E' comunque preferibile evitare di eseguire tali operazioni nei mesi di luglio e agosto, **se non** richieste dall'Autorità Giudiziaria.
3. Non é consentita l'esumazione straordinaria per traslazione da campo a campo dello stesso cimitero.
4. Qualora l'esumazione straordinaria sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, deve essere eseguita alla presenza del Responsabile del competente servizio Ausl o personale da lui delegato.
5. Solo le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite.

ARTICOLO 31

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria o dai familiari interessati qualora la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 30 anni.
4. L'estumulazione ordinaria è gratuita qualora i resti ossei rinvenuti vengano depositati in ossario comune. Se invece vi sia, da parte di chi vi abbia interesse, richiesta di raccolta dei resti e successiva collocazione in celletta ossario o loculo ove è o sarà tumulato un feretro e per il quale è stipulata apposita concessione, questa è soggetta al pagamento della tariffa vigente unitamente alla tariffa prevista per la collocazione della cassetta in avello o celletta.
5. Per le esumazioni del presente articolo si applicano le tariffe vigenti nel momento della presentazione della domanda di autorizzazione.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si dovrà procedere, salvo diversa disposizione del familiare, all'inumazione in campo comune per almeno 5 anni, previa apertura e smaltimento della cassa di zinco.
7. Le estumulazioni ordinarie sono ordinate dal Responsabile del Settore e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, sebbene sia preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.



ARTICOLO 31/BIS

AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
2. Tale elenco sarà esposto nella bacheca cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazioni di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per 5 anni.
6. Le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Settore con proprio provvedimento.
7. In caso di reperibilità dei familiari il Responsabile dovrà concordare con essi, specie nel caso vi sia richiesta di raccolta dei resti, la data di esecuzione dell'operazione, la destinazione dei resti stessi e provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria.
8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

ARTICOLO 32

Raccolta dei resti ossei

Le ossa rinvenute a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono di norma collocate nell'ossario comune, salvo sia preventivamente richiesta dagli interessati la loro raccolta e collocazione in altra sepoltura (celletta ossario, loculo, sepoltura privata a sistema di tumulazione).

ARTICOLO 33

Traslazioni

1. La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero da un loculo ad un altro al solo scopo di avvicinare due defunti, è consentita solo quando si tratti di avvicinare i coniugi o un genitore ed un figlio.
2. Ciò non vale per resti o ceneri che potranno essere traslate da una celletta ad un'altra dello stesso cimitero o di altro cimitero per qualsiasi motivo.
3. Non è consentita la traslazione da campo a campo dello stesso cimitero.



4. Le traslazioni, di qualunque tipologia, per quanto consentite dal presente regolamento, anche fuori dal Comune, sono soggette al pagamento delle tariffe corrispondenti al tipo di prestazione.

ARTICOLO 34

Legittimazione per le istanze

1. Le istanze aventi ad oggetto esumazioni, estumulazioni, raccolta dei resti o collocazione in ossario comune, traslazioni e rinnovo delle concessioni, quando è ammesso, possono essere presentate dalle persone legittimate cioè aventi titolo di disporre del feretro o dei resti e precisamente dal coniuge superstite del defunto, dai figli eventualmente insieme agli ascendenti o, in mancanza, dal parente più prossimo a norma di quanto previsto dal codice civile.

ARTICOLO 34/bis

Oggetti da recuperare

1. I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimiteri prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.
3. Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario generale comunale, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio Cimiteri, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

ARTICOLO 35

Disponibilità dei materiali

1. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali o opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti o affini, purché i materiali o le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere lasciati a disposizione della famiglia, su richiesta effettuata prima della esecuzione dell'operazione di esumazione o estumulazione.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 36



Orario

Le visite al cimitero sono consentite nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo tra le 8:00 e le 17:00 e nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 07:30 alle ore 19:00. L'orario potrà essere modificato con apposita ordinanza.

ARTICOLO 37

Disciplina dell'ingresso

1. Di norma nei cimiteri si può entrare solo a piedi.
2. E' inoltre vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
 - alle persone vestite in modo indecoroso rispetto al luogo;
 - a coloro che all'interno del cimitero intendono mendicare o svolgere attività di questua;
 - ai minori degli anni 6 non accompagnati da adulti
3. Per motivi di salute o di età è consentito l'accesso al cimitero a mezzo degli appositi ausili (veicoli) necessari per la deambulazione.

ARTICOLO 38

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile o irriverente con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) Fumare, tenere un contegno chiassoso.
 - b) Entrare con veicoli di qualsiasi genere, salvo il caso di cui al comma 3 del precedente articolo.
 - c) Introdurre oggetti irriverenti.
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui, e portare fuori dal cimitero senza autorizzazione, qualsiasi sia la ragione o il fine, fiori, ornamenti, piante, lapidi o parte di esse e comunque qualsiasi oggetto.
 - e) Gettare i rifiuti (fiori, contenitori, confezioni ecc...) fuori dagli appositi contenitori.
 - f) Accumulare neve sulle tombe a terra.
 - g) Danneggiare gli spazi verdi, le piantagioni, le lapidi o i muri.
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori specie offrendo servizi o oggetti, distribuire volantini pubblicitari o indirizzi.
 - i) Eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
 - k) Assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di persone estranee non accompagnate dai familiari del defunto o comunque non autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
 - l) Qualsiasi attività di natura commerciale.

I predetti divieti si estendono eventualmente alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debitamente autorizzati.



2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze un comportamento scorretto o offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 39

Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo ad un'elevata partecipazione, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ARTICOLO 40

Materiali ornamentali

1. Previa diffida a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro, comunicata ai concessionari interessati o pubblicata all'albo del Comune per trenta giorni se gli interessati non sono conosciuti, dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che per qualsiasi ragione non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

ARTICOLO 41

Illuminazione votiva

1. Ogni loculo, celletta ossario o tomba a terra, può essere dotato di una lampada votiva.
2. L'installazione va espressamente richiesta alla ditta che gestisce il servizio.
3. L'installazione e la manutenzione delle lampade votive spetta al concessionario del servizio.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE



ARTICOLO 42

Sepulture private

1. Per le sepolture private, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, dietro pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.

Le concessioni di manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossarie, cellette o nicchie per urne cinerarie)
- b) sepolture per famiglie o collettività (arcate di loculi, cappelle gentilizie)

Le concessioni di aree possono essere per:

- a) la costruzione a cura e spese dei richiedenti di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie)
- b) la costruzione a cura e spese dei richiedenti di sepolture interrato ma a sistema di tumulazione per famiglie o collettività (sepolcreti)
- a) per inumazione di una salma senza l'obbligo del sistema di tumulazione individuale, cioè senza la costruzione del c.d. sepolcreto, concedibili, a richiesta, sia nel caso che il defunto da inumare in tale area fosse nato nel territorio del Comune e vi era residente alla data del decesso, sia che non fosse residente al momento del decesso purché vi era nato o era nato in altro Comune solo occasionalmente (nelle strutture ospedaliere) e, in entrambi i casi, abbia mantenuto nel Comune di Montechiarugolo, nel corso della vita, la residenza per almeno 10 anni.

2. Alle sepolture private oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni generali del DPR 285/1990 stabilite per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni a seconda della loro tipologia.

La concessione dell'uso della sepoltura privata è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria. Il diritto d'uso di una sepoltura privata è oggetto di una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune. La concessione non viene fatta a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Ogni concessione del diritto d'uso di sepoltura privata deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare nell'atto di concessione devono essere indicate: la durata, la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabile o realizzati, le generalità del concessionario (nel caso di enti, il legale rappresentante), le salme destinate ad esservi accolte (vedi anche art. 26, c.5) o i criteri per individuarle se trattasi di sepolture per collettività o famiglie, l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla concessione e le cause di decadenza.

3. Il posto già occupato da un salma in seguito a estumulazione o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, può venire assegnato o rioccupato da altra salma appartenente al medesimo gruppo familiare solo se il richiedente provvede alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento della tariffa stabilita per il tipo di sepoltura richiesta.

ARTICOLO 43

Sepolcreti



1. Le sepolture private interrate a sistema di tumulazione, individuali o per famiglie o collettività (cosiddetti sepolcreti), realizzate in aree date in concessione a tal fine, possono essere singole o multiple a seconda delle dimensioni dell'area concessa. Al contratto di concessione dell'area per la costruzione del sepolcreto deve essere allegato l'estratto della planimetria catastale o PC e la definizione dei posti salme, fino a un massimo di 6.

A seguito della concessione dell'area il richiedente dovrà presentare il relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale, come indicato nel successivo articolo 50 del presente Regolamento.

2. Il sepolcreto realizzato potrà essere completato con un copritomba e una lapide facente funzione di cippo.
3. La concessione avverrà dietro pagamento di una tariffa prestabilita dalla Giunta Comunale, analogamente a quanto stabilito per le altre concessioni di manufatti.

ARTICOLO 44

Cappelle gentilizie

1. Ai fini della realizzazione di una sepoltura privata per famiglia o collettività (cappella gentilizia), l'interessato deve presentare istanza di concessione dell'uso dell'area cimiteriale a ciò destinata nel Piano Cimiteriale. Al contratto di concessione dell'area per la costruzione della cappella gentilizia deve essere allegato l'estratto della planimetria catastale o PC e la definizione dei posti salme.
2. A seguito della concessione dell'area il richiedente dovrà presentare il relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale, come indicato nel successivo articolo 50 del presente Regolamento.
3. La concessione avverrà dietro pagamento di una tariffa prestabilita dalla Giunta Comunale, analogamente a quanto stabilito per le altre concessioni di manufatti.

ARTICOLO 45

Prenotazioni di loculi

1. La prenotazione per la cessione in uso degli avelli a favore di persona vivente è effettuata nella sola ipotesi che questa sia il coniuge superstite del defunto o della defunta.
2. Ai coniugi sono equiparate le unioni di fatto risultanti dallo stato di famiglia al momento della morte. Possono, in ogni modo, prenotare il loculo le persone che abbiano superato i 75 anni di età. Le predette prenotazioni potranno essere sospese in caso di **carezza** loculi.

ARTICOLO 46

Tumulazioni provvisorie

1. Il Responsabile di Settore, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:
 - a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
 - b) quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
 - c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;



d) quando vengono richiesti contemporaneamente due o più loculi, di cui uno destinato ad un defunto e gli altri al di lui coniuge e/o parenti entro il 1° grado in una fila compresa dalla 1° alla 4° in cui non vi è la necessaria disponibilità di loculi.

2. E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

3. L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

4. Nei casi di cui alle lettere a) c) d) del 1° comma del presente articolo, è dovuto il solo pagamento della tariffa per la tumulazione nella sepoltura provvisoria.

5. L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

6. Non si applica nel caso di tumulazione provvisoria, la procedura di decadenza, per mancata applicazione della lapide di cui agli artt. del presente regolamento.

Tuttavia è fatto obbligo ai concessionari di apporre un decoroso cartello, in materiale adeguato, contenente le generalità del defunto nonché la data di morte.

7. Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il Responsabile di Settore, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nel cinerario comuni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

ARTICOLO 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni per:

A) cappelle gentilizie e sepolcreti sono a tempo determinato per 99 anni;

B) per i loculi sono di durata trentennale;

C) per le cellette sono di durata cinquantennale.

2. Nelle arcate già in uso, l'assegnazione avverrà lasciando libera scelta agli interessati nell'individuazione dei loculi, tra quelli al momento disponibili nelle arcate comunali. Nelle nuove arcate non ancora in uso, l'assegnazione degli avelli è individuata secondo criteri di progressività (procedendo in senso verticale dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra), lasciando però—la possibilità di ricongiunzione familiare mediante traslazione come regolamentato all'art. 33 del presente regolamento.

3. Chiunque intenda ottenere una concessione d'uso di loculi o cellette ossario o cappelle già realizzate dal Comune o aree per realizzare sepolture private (aree per inumazione senza costruzione di sepolcreto, cappelle gentilizie o sepolcreti), deve presentare istanza all'ufficio competente. La conclusione del contratto di concessione d'uso di una delle sepolture di cui sopra, avverrà mediante la redazione di scrittura privata soggetta a registrazione solo nei casi previsti dalla normativa vigente; è necessario presentare all'ufficio



competente attestazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta da parte del concessionario richiedente. In caso di registrazione del contratto, le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

4. Allo scadere delle concessioni cimiteriali, è consentito il rinnovo delle stesse cioè un prolungamento della loro durata e precisamente:

- per le sepolture di cui alla lettera A) del 1° comma (sepolcreti e cappelle gentilizie) per un periodo di altri 99 anni;
- per le sepolture di cui alla lettera B) del 1° comma (loculi) per 10 o 20 anni utili, eventualmente, a raggiungere il periodo di tumulazione minimo fissato in 30 anni. Nel caso in cui il minimo fissato in anni 30 dalla tumulazione fosse stato raggiunto ma il parente o i parenti interessati ritenessero comunque troppo presto tentare la estumulazione possono chiedere di prolungare la concessione dell'avello, a scelta, per altri 10, 20 o 30 anni.
- Il prezzo per la nuova concessione è adeguato alle tariffe vigenti al momento del rinnovo, stabilite dalla G.C.

ARTICOLO 47/BIS

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la salma sia trasferita in altra sepoltura. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- All'80% della tariffa in vigore al momento della richiesta entro tre mesi dalla concessione;
- Al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- Al 30% della tariffa in vigore al momento della richiesta tra il quarto anno dalla concessione ed il decimo anno dalla concessione;
- Al 20% della tariffa in vigore al momento della richiesta tra l'undicesimo anno dalla concessione ed il ventesimo anno dalla concessione;
- Nessun rimborso sarà dovuto per rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.

2. Nel caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale, mai occupata, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore. Nessun rimborso sarà dovuto per rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.

3. Il concessionario che, non avendo mai utilizzato un loculo, intende rinunciare al proprio diritto, senza richiedere nuova concessione di loculo all'interno dello stesso cimitero, potrà richiedere la cessazione anticipata della relativa concessione, retrocedendo l'oggetto della stessa al Comune.

Per i relativi rimborsi si faccia riferimento al comma 1.

ARTICOLO 48

Uso delle sepolture private non individuali

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o delle persone facenti parte dell'ente concessionario, fino al completamento della capienza della sepoltura, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'articolo 93 del DPR 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado e dai conviventi uniti civilmente.



3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario della sepoltura, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini nonché per i conviventi, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione o avente titolo, con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio di polizia mortuaria.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza di una persona nei confronti del concessionario, ai fini della sua tumulazione nella sepoltura privata, va dichiarata dal concessionario del sepolcro stesso o avente titolo con una dichiarazione da presentare all'ufficio di polizia mortuaria, possibilmente in tempi anteriori al decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura che comunque potrà avvenire solo con l'assenso del concessionario o suo avente titolo.
6. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone non legate al concessionario da uno dei casi previsti ai commi precedenti.
7. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è trasferibile o cedibile a terzi.
8. Il concessionario non acquista diritti al mantenimento delle distanze o in merito allo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune in qualsiasi momento, per esigenze del cimitero, può modificare o impiegare.

ARTICOLO 49

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta al concessionario o gli aventi titolo, per tutta la durata delle relative concessioni per le parti da lui costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario allo scopo di mantenere in uno stato decoroso la sepoltura, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto opportuni o indispensabili per ragioni di decoro, igiene o sicurezza.
2. Nel caso in cui le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria siano ordinate dal Responsabile del Settore e il concessionario o le altre persone aventi titolo non provvedano ad eseguirle nel termine fissato, previa diffida, il Responsabile del Settore provvede per la loro esecuzione con spese a carico dei concessionari o aventi titolo resisi inadempienti.

ARTICOLO 50

COSTRUZIONE DELLE OPERE

1. Le concessioni dell'uso di aree per la costruzione di sepolture private di cui al comma 2 dell'articolo 42 e precisamente di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (sepolcreti o cappelle gentilizie), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione all'ufficio competente del progetto e al compimento di ogni altro atto necessario ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione dell'opera. Nel progetto deve essere specificato il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.



4. I concessionari di sepolture private oggetto del presente articolo, hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari e, qualora si tratti di arcate di loculi, dovranno conformarsi a quanto disposto ai precedenti articoli 25.

5. Se durante l'esecuzione delle opere dovrà essere occupata una porzione di area pubblica per l'allestimento del cantiere, dovrà essere fatta opportuna domanda di occupazione suolo pubblico. L'occupazione di suolo pubblico è esentata dal pagamento della TOSAP.

ART. 50 BIS
Procedimento autorizzativo e termini

1. La costruzione di sepolture private all'interno dei cimiteri è assoggettata al rilascio del permesso di costruire.
2. Il permesso di costruire è rilasciato dal Comune previo parere della Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio e del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Langhirano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del DPR 285/90 (regolamento nazionale di polizia mortuaria).
3. Gli interventi diversi dalla nuova costruzione non necessitano di nuovo parere della CQAP mentre saranno sottoposti a parere AUSL solo quelli aventi potenziale ricaduta igienico sanitaria. Sarà compito dell'ufficio tecnico valutare se eventuali variazioni al progetto presentato e approvato, anche in corso d'opera, dovranno essere sottoposti a nuovo parere della Commissione qualità architettonica e del paesaggio.
4. Agli interventi edilizi inerenti sepolture private all'interno dei cimiteri non si applicano i requisiti tecnici delle opere edilizie (requisiti cogenti e volontari) ma unicamente la disciplina nazionale, regionale e comunale in materia di polizia mortuaria e le norme tecniche contenute nel piano regolatore cimiteriale comunale.
5. Relativamente agli aspetti igienico-sanitari, farà fede il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL
6. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso di costruire è definita dal RUE analogamente agli altri permessi, ad eccezione dell'estratto delle tavole di RUE in quanto non necessario.
7. La presentazione del progetto e dell'altra documentazione nonché l'esecuzione dell'opera deve avvenire entro 2 anni dalla data della concessione dell'area, pena la decadenza.
8. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
9. Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, su motivata richiesta degli interessati, potrà concedere una proroga di 6 mesi ai termini di cui al comma 1.
10. Il permesso di costruire verrà rilasciato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni del procedimento.
11. Nell'atto autorizzatorio potranno essere dettate particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione dell'opera e al termine di ultimazione dei lavori.
12. Al termine dei lavori di costruzione e prima che la sepoltura venga posta in uso, il concessionario deve richiedere per il tramite dell'ufficio tecnico comunale la visita ispettiva del competente servizio della Ausl nonché dell'ufficio tecnico comunale stesso, al fine di accertare la conformità del progetto all'opera eseguita nonché il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia o appositamente dettate dagli uffici competenti in sede di autorizzazione a costruire.

CAPO II
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 51
Revoca per pubblica utilità



1. Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le sepolture a tumulazione individuale accordando agli stessi altra analoga sepoltura, anche in diverso cimitero, per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

2. In caso di revoca di avello con diritto di perpetuità, verrà concesso gratuitamente, a titolo di indennizzo, non essendo più ammessa la perpetuità:

a) l'uso per anni 50 di una celletta-ossario per la sistemazione definitiva dei resti mortali, se la salma è completamente mineralizzata;

b) l'uso gratuito di un avello in cimitero diverso da quello in cui è ubicato l'avello da retrocedere, per un periodo di tempo pari a raggiungere 30 anni dalla data di morte della salma occupante;

c) l'inumazione in campo comune per un periodo decennale;

d) la possibilità di inserire gratuitamente i resti mortali in avello riservato o già occupato da altra salma.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario od agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.

Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

4. Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale, così come l'eventuale fornitura di cassette-ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma oppure per la riduzione dei resti mortali e la loro collocazione in celletta o altro loculo.

Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi e cellette è dovuto in questo caso.

L'Amministrazione Comunale non fornirà lapidi, epigrafi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), che restano a carico totale del concessionario o degli aventi diritto.

ARTICOLO 52

Decadenza

1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso o dalla esumazione o dalla estumulazione.

b) Quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione.

c) In caso di violazione del diritto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento.

e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo del Comune e direttamente alla sepoltura nel cimitero, per 30 giorni consecutivi. Conseguentemente alla pronuncia di decadenza dalla concessione, le spese per la traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sono a carico del Comune.



3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Settore sulla base dell'accertamento dei presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e mediante la stessa può essere disposta la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del DPR 285/1990, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 53

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore disporrà la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri in campo comune o in ossario o cinerario comune a seconda del caso che ricorre.

2. Successivamente il Responsabile del Settore disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle medesime, restando i materiali e le opere comunque nella piena disponibilità del comune. Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario o terzi.

ARTICOLO 54

Estinzioni

1. Le concessioni, se non rinnovate, si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure per soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'articolo 98 del DPR 285/1990.

2. Le concessioni si estinguono inoltre all'atto dell'apertura del loculo, al fine di recuperare i resti ed eventualmente di tumulare i resti nel medesimo loculo unitamente ad una nuova salma.

3. Allo scadere del termine delle concessioni delle sepolture private individuali o per famiglie o collettività (loculi, cellette, sepolcreti, cappelle gentilizie, arcate di loculi, aree per inumazione) qualora gli interessati non abbiano preventivamente richiesto una nuova collocazione delle salme o dei resti o delle ceneri, il Comune provvederà al loro trasferimento in campo comune o in ossario o cinerario comune a seconda del caso. In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato apposito avviso all'albo del Comune e collocato analogo cartello-avviso direttamente sulla sepoltura entrambi per 30 giorni consecutivi. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e delle opere.

CAPO IV

CENERI

ARTICOLO 55

Cinerario comune



1. I cimiteri potranno essere dotati di un cinerario comune destinato alla dispersione delle ceneri, eventualmente anche ricavato da una porzione dell'ossario comune.

ARTICOLO 56

Dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della normativa vigente in merito alla eventuale volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri, alle modalità di manifestazione di tale volontà e alle modalità della dispersione anche per quanto concerne le persone legittimate ad eseguirla, nel territorio del Comune di Montechiarugolo, le ceneri possono essere disperse:

- a. nel cinerario comune posto nel cimitero di Basilicogioiano e denominato “Giardino delle Rimembranze”, oppure nei cinerari degli altri cimiteri, di cui all'articolo precedente quando saranno realizzati;
- b. in natura fuori dai centri abitati, lontano da manufatti e, nel caso sia effettuata in corsi d'acqua, lontano da bagnanti e natanti
- c. in aree private all'aperto, con il consenso dei/del proprietari/o da manifestare espressamente all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montechiarugolo fuori dai centri abitati.
- d. nelle zone a ciò espressamente destinate nell'ambito dei cimiteri comunali o di uno di essi e individuate nei campi comuni.

2. La dispersione delle ceneri nel territorio della Regione Emilia Romagna può essere effettuata esclusivamente al di fuori dei centri abitati ed in particolare:

- nelle aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri regionali;
- in mare, nei fiumi, nei laghi, in zone libere da manufatti e natanti
- in natura su terreno demaniale, fuori dai centri abitati
- in natura su terreni di proprietà privata, fuori dai centri abitati, a condizione di ottenere l'autorizzazione dai proprietari dei medesimi e purché questa autorizzazione non sia concessa a scopo di lucro

3. Se non è richiesta la dispersione delle ceneri, queste saranno conservate nel cimitero, nel rispetto della volontà del defunto, in sepolture private date in concessione (loculi o cellette) o interrate nella fossa contenente la salma del coniuge o coniuge o unito civilmente, parenti di 1° e 2° grado o affini fino al 1° grado del defunto.

4. L'urna, sigillata e conservata in modo da garantire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, per espressa disposizione del medesimo, potrà altrimenti essere affidata ad una determinata persona indicata dal defunto stesso o chi per lui nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

5. Le ceneri, affidate con apposito atto del Responsabile del Settore alla persona indicata dal defunto o secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, pertanto, non disperse né conservate nel cimitero, devono essere conservate in un luogo privato (abitazione anche non principale) dell'affidatario stesso, in condizioni atte a garantire la sicurezza delle medesime da qualsiasi forma di profanazione e per ragioni igienico – sanitarie, dovranno essere collocate in un luogo “stabile”, decoroso, non essere spostate, essere sempre sigillate e dovrà essere cura dell'affidatario adottare qualsiasi precauzione necessaria ed idonea a garantirne la conservazione.

6. Qualora venga meno la disponibilità o volontà dell'affidatario a conservare le ceneri, compreso il caso che si verifichi il suo decesso e i di lui eredi non intendano provvedere alla conservazione delle suddette ceneri, queste saranno conservate dal Comune in apposita celletta ossario o loculo a tal fine dati in concessione o, in caso di decesso dell'affidatario senza eredi, in apposita celletta ossario appositamente individuata.

7. Qualora l'affidatario dell'urna trasferisca le ceneri in altro luogo all'interno del Comune, deve darne avviso all'ufficio di Polizia Mortuaria. Se il trasferimento avviene in altro Comune ed è conseguente alla



variazione di residenza dell'affidatario, questi dovrà immediatamente richiedere un nuovo atto autorizzatorio avente ad oggetto l'affidamento dell'urna, all'ufficio competente del Comune ove si è trasferito.

8. L'affidatario di urna cineraria è assoggettato, sin dal momento in cui avviene nelle sue mani la consegna dell'urna, alla vigilanza del personale competente del Comune o della AUSL territorialmente competente ai quali deve garantire e consentire in qualsiasi momento visite ispettive nel luogo di conservazione dell'urna stessa. Qualora le condizioni o prescrizioni dettate all'affidatario riguardo alla conservazione dell'urna non siano rispettate ciò comporterà l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 78.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 57

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni non riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori di loro libera scelta.
2. Per lavori di riparazione, pulizia di lapidi, monumenti ecc... di piccola entità è sufficiente darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e comunque attività censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 58

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 59

Recinzione aree – Materiali di scavo



1. Nella costruzione di cappelle gentilizie e sepolcreti l'impresa esecutrice deve provvedere a recintare a regola d'arte l'area interessata e che è stata assegnata, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al di fuori del cimitero, nelle discariche autorizzate o in luoghi a disposizione dell'impresa stessa evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso al termine dei lavori giornalieri, l'impresa deve ripulire, per quanto possibile, l'area interessata e quelle adiacenti e ripristinare opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 60

Introduzione e deposito di materiali

1. Per l'esecuzione delle opere è permesso alle imprese utilizzare nel cimitero, per quanto possibile, veicoli necessari a tale scopo e per il tempo strettamente necessario, avendo cura di non arrecare danni alle opere esistenti né al terreno in genere.
2. Lo sgrossamento dei materiali deve essere eseguito fuori dal cimitero.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali depositati, in altri spazi del cimitero.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra ecc...

ARTICOLO 61

Orario di lavoro

1. Nel periodo estivo e primaverile, per l'esecuzione dei lavori, le imprese possono accedere al cimitero dalle ore 07:30 alle ore 19:00, nel periodo invernale e autunnale dalle ore 07:30 alle ore 17:30. L'orario potrà essere modificato con apposita ordinanza.
2. E' vietato eseguire i lavori nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche da comunicare al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 62

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei defunti, il Responsabile del Settore può limitare l'introduzione e la posa in opera nel cimitero di materiali.
2. Le imprese devono sospendere i lavori in tale giornata e provvedere per tempo, in vista di essa, alla sistemazione dei materiali e delle aree nonché alla loro messa in sicurezza.

ARTICOLO 63



Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza
3. Al suddetto personale è vietato:
 - eseguire all'interno dei cimiteri qualsiasi attività per conto di privati, all'interno dell'orario di lavoro e anche al di fuori di esso
 - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti sopra esposti, nonché delle altre norme contenute nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri deve sottoporsi alle misure di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta, secondo le normative vigenti.

CAPO II

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 64

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, su mandato dei familiari dei defunti, possono eseguire le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, non riservate al Comune, sia presso uffici comunali che presso parrocchie ed enti di culto.
 - fornire i feretri e i relativi accessori
 - effettuare il trasporto delle salme nel Comune o da e per altri comuni
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, devono altresì essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 65



Divieti

1. Nell'esercizio dell'attività funebre e nello svolgimento dei trasporti funebri, è fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
- Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.
- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altri motivi privati.
- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

2. In caso di violazione delle norme del presente articolo, il Sindaco può disporre a carico dell'impresa di onoranze funebri, la sospensione dall'esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un tempo determinato nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 73, salvo che la violazione abbia rilevanza penale. In relazione alla gravità del fatto, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 66

Mappa

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento costante delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto con sistema informatizzato.

2. Il registro di cui al comma precedente, detto mappa, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute alle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che è riportato anche sulla sepoltura nel cimitero.

ARTICOLO 67

Annotazioni in mappa



1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, sia in campo comune che concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa contiene almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti
- le generalità del concessionario
- gli estremi dell'atto di concessione
- la durata della concessione
- variazioni nella titolarità della concessione
- le variazioni per effetto dell'introduzione di resti o ceneri

ARTICOLO 68

Registro delle operazioni cimiteriali

1. L'ufficio di polizia mortuaria redige e conserva il registro di tutte le operazioni cimiteriali, eventualmente con sistema informatizzato.

2. E' altresì tenuto uno scadenziario relativo alle varie concessioni allo scopo di poter effettuare, alle relative scadenze, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

ART. 68/BIS

Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico – Compiti

1. Alla gestione del cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici:

- a) Ufficio di Stato Civile
- b) Ufficio Tecnico.

2. All'Ufficio di **Stato Civile** compete:

- 1) emissione dei permessi di seppellimento,
- 2) emissione di autorizzazioni alla cremazione,
- 3) emissione della documentazione inerente al trasporto di salme o di resti mortali,
- 4) assegnazione di sepolture individuali per inumazione, tumulazione di salme o di resti mortali,
- 5) controllo del diritto d'accesso a tombe di famiglia o di collettività,
- 5) disbrigo della ricerche, della documentazione inerente alle esumazioni ed alle estumulazioni, rinunce, decadenze o revoche per pubblica utilità.

3. All'Ufficio **Tecnico** Comunale compete:

- 1) assegnazione di aree per costruzione di tombe di famiglia o di collettività,
- 2) rilascio permesso di costruire, sorveglianza sulle costruzioni, sullo di stato conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi Comunali o di privati, concessionari e appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti ed ai relativi permessi,
- 3) vigilanza sui cantieri, viali, spazi, ecc. dei cimiteri comunali,
- 4) vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.),
- 5) predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.



4. Il personale addetto agli uffici sopraindicati attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 69

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle cessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedentemente in vigore cessa di avere applicazione il giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 70

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni...) od una concessione (loculi, cellette, aree...) si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo assenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si considererà e sarà estranea alle azioni che ne conseguiranno.
3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sarà raggiunto un accordo tra le parti o sia passata in giudicato un'eventuale sentenza dell'autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 71

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del Settore l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva delibera di Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.



2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Settore su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 72

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per quanto riguarda la durata, continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 73

Sepulture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio⁰²

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 74

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo abbiano rilevanza penale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a € 250,00 e non superiore ad € 9.300,00, fissata dal Responsabile Settore, in relazione alla gravità della violazione e secondo i principi generali sull'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.



**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Sepolcreti e Cappelle
Gentilizie Criteri di
costruzione**

CIMITERO DI MONTICELLI TERME

AREA	TIPO	DIMENSIONI	SUPERF. MQ.
LOTTO 1	EDICOLA	3,5X3,5	12,25
LOTTO 2	EDICOLA	3,5X2,75	9,62
LOTTO 3	EDICOLA	3,5X2,75	9,62
LOTTO 4	EDICOLA	4,00X3,5	14
LOTTO 5	EDICOLA	4,00X3,5	14
LOTTO 1	T. A TERRA	3,50X3,50	12,25
LOTTO 2	T. A TERRA	3,50X2,70	9,45
LOTTO 3	T. A TERRA	3,50X2,70	9,45
LOTTO 4	T. A TERRA	3,50X3,50	12,25
LOTTO 5	T. A TERRA	3,50X2,70	9,45
LOTTO 6	T. A TERRA	3,50X2,70	9,45
LOTTO 7	T. A TERRA	3,50X2,70	9,45

CIMITERO DI BASILICANOVA

AREA	TIPO	DIMENSIONI	SUPERF.
LOTTO 1	EDICOLA	3,5X4,0	14
LOTTO 2	EDICOLA	3,75X5,00	18,75
LOTTO 3	EDICOLA	3,00X5,20	15,6
LOTTO 1	T. A TERRA	3,50X3,00	10,5
LOTTO 2	T. A TERRA	3,50X3,00	10,5
LOTTO 3	T. A TERRA	3,50X3,00	10,5
LOTTO 4	T. A TERRA	2,75X3,00	8,25
LOTTO 5	T. A TERRA	2,75X3,00	8,25

CIMITERO DI BASILICAGOIANO



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

AREA	TIPO	DIMENSIONI	SUPERF. MQ.
LOTTO 1	EDICOLA	4,5X3,80	17,1
LOTTO 2	EDICOLA	4,5X3,80	17,1
LOTTO 1	T. A TERRA	3,50X3,80	13,3
LOTTO 2	T. A TERRA	3,50X3,80	13,3